

J. GENITORIALITÀ, MISURE DI SOSTEGNO

J.1 Premio alla nascita (Bonus Mamma Domani)

» Link di riferimento

- <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895>

Che cosa è

È un premio corrisposto dall'INPS alla mamma per la nascita di un figlio o l'adozione di un minore.

Destinatari

Donne in gravidanza o madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, residenti regolarmente in Italia, per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale di minore;
- affidamento preadottivo nazionale o internazionale.

In caso di parto, affidamento o adozione plurimi, il bonus spetta per ciascuno dei figli nati, affidati o adottati. Il beneficio spetta anche in caso di interruzione della gravidanza successiva al settimo mese, ed avvenuta dopo la presentazione della domanda.

Beneficio economico

L'importo dell'assegno è di 800 euro, in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. L'assegno non costituisce reddito. Per il pagamento si può scegliere tra:

- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su conto corrente bancario o postale, o libretto postale;
- accredito su carta prepagata con IBAN.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento (nascita, adozione o affidamento). La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalla richiedente, se provvista di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;
- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un patronato.



Alla domanda devono essere allegati le documentazioni e certificazioni che attestano:

- certificazione rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale, indicante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, che dimostra l'avvenuto compimento del settimo mese di gravidanza;
- se la domanda è presentata dopo la nascita, la richiedente autocertifica la nascita ed indica il codice fiscale del minore;
- per adozione o affidamento, la documentazione attestante l'ingresso del minore nel nucleo familiare.

» Normativa di riferimento

- Articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017)
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>
- Circolari INPS:
 - Circolare n. 39/2017
 - <https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/Circolare%20numero%2039%20del%2027-02-2017.htm>
 - Circolare n. 61/2017 <https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/Circolare%20numero%2061%20del%2016-03-2017.htm>
 - Messaggio n. 661/2018
 - <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20661%20del%2013-02-2018.htm>

» Informazioni e Assistenza

- Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>
- Per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>
- Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.



J.1 BIS

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto

Di cosa si tratta

Allo scopo di sostenere e valorizzare le misure organizzative adottate dalle imprese per favorire sia il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto sia la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, è stato aumentato di € 50 milioni il «Fondo per le politiche della famiglia» istituito nel 2006

I prossimi passi

Le modalità di distribuzione di queste risorse verranno definite con un apposito decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'adozione di tale decreto non è stato indicato un termine.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 19, comma 1,
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1 commi 23-24

(aggiornata al 19 gennaio 2021 / GT)



J.2 Bonus bebè (Assegno di Natalità)

Link di riferimento

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53454#:~:text=L'assegno%20%20C3%A8%20destinato%20alle,non%20superiore%20a%2025.000%20euro.&text=convivente%20col%20figlio.-,Quest'ultimo%20deve%20fornire%20all'INPS%20gli%20elementi%20informativi%20necessari,giorni%20dalla%20data%20del%20decesso>

Che cosa è

È un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Destinatari

Genitori cittadini italiani, comunitari o non comunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

Beneficio economico

È un assegno mensile per 12 mesi a partire dalla nascita, adozione o affidamento.

La misura dell'assegno per il minore per il quale si chiede l'assegno è parametrata come segue:

- in presenza di ISEE non superiore a € 7.000 annui l'assegno di natalità è pari a € 1.920 annui o € 2.304 annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a € 160 al mese (primo figlio) o € 192 al mese (figlio successivo al primo);
- se l'ISEE è superiore a € 7.000 annui, ma non superiore a € 40.000, l'assegno di natalità è pari a € 1.440 annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, € 120 al mese (primo figlio) o € 144 al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l'ISEE sia superiore a € 40.000 (o anche in assenza di ISEE) l'assegno di natalità è pari a € 960 annui o € 1.152 annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, € 80 al mese (primo figlio) o a € 96 al mese (figlio successivo al primo).

Anche per l'anno 2021, l'assegno può essere chiesto, in applicazione del principio dell'accesso universale, anche per ISEE superiori alla soglia di € 40.000 o in assenza di ISEE in corso di validità e viene erogato nella misura minima di € 80,00 (o € 96,00 per i figli successivi al primo).

Nel caso, successivamente alla presentazione della domanda, l'ISEE divenga inferiore a € 40.000, si può chiedere l'integrazione dell'importo minimo (cfr. INPS, Messaggio n. 3104 del 11-08-2020).

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento (nascita, adozione o affidamento).

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalla richiedente, se provvisto di PIN Inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di

Firma digitale;

- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un Patronato.

Informazioni e Assistenza

- INPS
 - per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp> ;
 - per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile;
 - per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> .

Riferimenti normativi

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 125
- Legge 27 dicembre 2019, n.160 art. 1, comma 34
- Legge di Bilancio 2021 Legge 30.12.2020 n. 178, art. 1 comma 363

(aggiornata al 15.1.2021 – GT)



J.3 **Bonus Asilo Nido**

» Link di riferimento

- <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT>

Che cosa è

Un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici, paritari e privati, nonché forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La misura è stata prorogata anche per il 2021 e non verrà sostituita dal nuovo assegno unico per i figli a carico (che decorrerà dal 1° luglio 2021). Il bonus sarà quindi fruibile in contemporanea con l'assegno unico.

Attenzione: dal 15.3.2021, con l'entrata del Lazio in fascia rossa, il Comune di Roma ha sospeso i pagamenti delle rette per asili, mense scolastiche e trasporto alunni. Le famiglie degli studenti saranno esentate dal pagamento delle rette per tutto il periodo in cui non usufruiranno dei servizi. (cfr. sito Roma Capitale - Comunicato Ufficiale del 15 marzo 2021) www.comune.roma.it Roma Capitale | Sito Istituzionale | Tutte le notizie (comune.roma.it).

Destinatari

Genitori di minori nati o adottati, cittadini italiani, comunitari o non comunitari regolarmente residenti in Italia.

I Requisiti

- Bambini nati dal 1° gennaio 2016 in poi, purché iscritti all'asilo nido pubblico o privato per tutto l'anno scolastico, altrimenti il bonus spetta solo parzialmente.
- Bambini malati cronici con necessità di cure presso il domicilio
- Famiglie con figli nati a partire dal 2016
- Il bonus spetta a prescindere dal reddito ISEE familiare
- La famiglia deve sostenere la retta dell'asilo nido
- Il bambino deve avere la stessa residenza della mamma o del papà richiedenti
- Il genitore richiedente deve avere cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria: in questo ultimo caso occorre essere in possesso del permesso di soggiorno CE o della carta di soggiorno

Beneficio economico

Anche per il 2021, l'importo della prestazione erogata varia in base al valore dell'ISEE riferito al nucleo familiare con minorenni (per brevità, qui e di seguito definito "ISEE con minorenni") per cui è chiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

- » ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile € 3.000 euro annui;

- » ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile € 2.500 euro annui;
- » ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile € 1.500 euro annui.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, l'importo erogato sarà pari a € 1.500 euro.

Per il pagamento di rette di asili nido, l'importo sarà pagato dall'Inps in 12 rate mensili, il cui importo massimo non potrà comunque superare l'importo mensile della retta pagata.

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione online della domanda.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all'Inps dal genitore che sostiene la spesa, entro il 31 dicembre 2021, indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2021, per i quali intende ottenere il beneficio.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022.

In ogni caso, il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento. La prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. In ogni caso la documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare: la denominazione e la partita iva dell'asilo nido; il codice fiscale del minore; il mese di riferimento; gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- » servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se provvisto di PIN Inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;
- » Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- » attraverso un Patronato.

Informazioni e Assistenza

Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>

Per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile



Riferimenti normativi

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, comma 355
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, comma 339
- [Circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27](#)
- Legge di Bilancio 2021 Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1 comma

(aggiornata al 19.3.2021 / GT)



J.4 Congedi Covid-19 per i genitori

A) CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

Link di riferimento

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54261>

Che cosa è

Un congedo indennizzato per i genitori, previsto fino al 30 giugno 2021, nei seguenti casi:

- per l'intera durata della “quarantena scolastica” dei figli, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto con soggetto positivo al Covid-19, ovunque sia avvenuto;
- per la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio/a;
- per la durata dell'infezione da covid-19 del figlio/a.

Le modalità operative per accedere ai benefici di questo provvedimento sono stabilite dall'INPS: da verificare, nei prossimi giorni, direttamente sul sito istituzionale www.inps.it

Destinatari

Spetta ai genitori di minori di anni 14, lavoratori dipendenti, alle seguenti condizioni:

- devono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- non devono svolgere lavoro in modalità “agile”;
- deve sussistere convivenza con il figlio;
- può essere fruito da uno solo dei genitori, ovvero da entrambi alternativamente, salvo che uno dei due sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano usufruendo di alcune delle misure di sostegno previste all'art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30;
- è compatibile con la malattia dell'altro genitore;
- non è compatibile con il congedo di maternità/paternità o per allattamento per il figlio a cui tale congedo si riferisce, ma l'altro genitore può contestualmente fruirne per un figlio diverso;
- non è compatibile nel caso in cui l'altro genitore convivente non svolga attività lavorativa, beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (Naspi, Dis-coll, CIG ordinaria, straordinaria ed in deroga, FIS), mentre è compatibile qualora l'altro genitore svolga prestazione lavorativa ad orario ridotto;
- non può essere richiesto per i giorni in cui l'altro genitore convivente, che svolga lavoro part-time o intermittente, sia in pausa contrattuale;
- è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie o di aspettativa non retribuita dell'altro genitore;
- è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell'altro genitore di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992;

- è compatibile con il caso in cui all'altro genitore convivente sia stato riconosciuto un handicap grave, con invalidità al 100% o inabilità.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, spetta un congedo non retribuito, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro che può essere richiesto direttamente al proprio datore di lavoro (non all'INPS).

Condizioni

- La “quarantena scolastica” deve essere stata disposta dalla ASL competente e il contatto deve essersi verificato all'interno del plesso scolastico frequentato dal figlio ovvero nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
- Sospensione attività didattica in presenza: il decreto-legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Beneficio economico

Per tutta la durata del congedo è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera di fatto (calcolata secondo gli stessi criteri dell'indennità di malattia o maternità/paternità). L'indennità è pagata direttamente dall'INPS secondo le stesse modalità previste per i pagamenti diretti dell'indennità di maternità. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In quanto indennità sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito imponibile ai fini fiscali della stessa natura del reddito sostituito.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se provvisto di PIN Inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;
- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un patronato.

Normativa di riferimento

- » D.L.8/9/2020,n.111:<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DL-111-del-08092020.pdf>
- » INPS, Circolare n. 116/2020: <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.htm>
- » Art. 2 Decreto-Legge 13 marzo 2021, n.30 – (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 13.3.2021)



Informazioni ed assistenza

INPS

- » Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>.
- » Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.
- » Per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

(aggiornata al 14 marzo 2021 / GT)



B) CONGEDI PARENTALI (Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”) utilizzabili fino al 31 Agosto 2020

MISURA SCADUTA

Link di riferimento

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53570&lang=IT>

Che cosa è

30 giorni, consecutivi o frazionati, di congedo parentale straordinario retribuito per la cura dei minori, da godere nel periodo di emergenza Covid 19 (dal 5 Marzo al 31 Agosto 2020), in connessione alla chiusura di scuole e servizi per l'infanzia.

Destinatari

Genitori di minori di 12 anni: lavoratori dipendenti privati o pubblici; collaboratori parasubordinati; lavoratori autonomi iscritti alla gestione ordinaria INPS (artigiani e commercianti) e professionisti iscritti alla gestione separata.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Beneficio economico

Fino a 30 giorni di congedo retribuito al 50% della retribuzione normale (anziché al 30%, come previsto per i congedi ordinari); per i lavoratori autonomi il 50% è calcolato sulla retribuzione convenzionale. Il congedo spetta alternativamente ai due genitori, ed è possibile che ciascuno lo richieda parzialmente.

Si intende, in caso di più figli, che i 30 giorni sono complessivi per tutti i figli (non 30 per ogni figlio). La legge n. 77/2020 (conversione del D.L. 34/2020) ha, inoltre, introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria, soltanto nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020. La fruizione in modalità oraria è compatibile con ogni altro congedo retribuito in modalità oraria (congedo parentale ordinario, permessi L. 104/92, riposi giornalieri per allattamento). Il congedo in modalità oraria può essere richiesto alternativamente tra i due genitori anche nelle stesse giornate, a condizione che gli orari di utilizzo non si sovrappongano. Questo congedo è alternativo al bonus per servizi di baby sitting di cui alla rispettiva scheda.

NOTA: *l'art. 72, c. 1, lettera b) del D.L. 34/2020 ha introdotto la facoltà del lavoratore di usufruire di giorni di **congedo non retribuito** per tutta la durata della sospensione dei servizi scolastici educativi e per l'infanzia, a condizione che non ci sia altro genitore inoccupato o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito. Durante il congedo vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.*

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalla richiedente, se



provista di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;

- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un patronato.

I dipendenti pubblici presentano la domanda alla propria Amministrazione di appartenenza.

Normativa di riferimento

- Art. 23 del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”)
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- Art. 72 del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”)
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- INPS Circolare n. 45/2020
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm>
- INPS, Circolare n. 99/2020
<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2099%20del%2003-09-2020.pdf>
- INPS, Circolare n. 132/2020:
<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20132%20del%2020-11-2020.pdf>

Informazioni e Assistenza

- » Ministero del lavoro e Politiche Sociali, pagina FAQ
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>
- » INPS
 - Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp> .
 - Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.
 - Per ottenere l’identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

(aggiornata al 14 marzo 2021 / GT)



J.4 BIS

Congedo di paternità

» Link di riferimento

- <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT>

Che cosa è

È un congedo obbligatorio che consiste nella possibilità di restare a casa che i lavoratori che diventano padri possono utilizzare nei primi cinque mesi di nascita del figlio, anche in caso di adozione e affidamento del bambino o di morte perinatale. La sua finalità è quella di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La sua durata

Introdotta sperimentalmente nel 2012, il diritto al congedo per i padri è passato nel tempo da due a sette giorni ed è stato portato a 10 giorni nel 2021, insieme ad una giornata in sostituzione della madre. I dieci giorni possono essere goduti anche in via non continuativa.

Quando può essere utilizzato

Il congedo può essere utilizzato entro e non oltre i successivi cinque mesi dalla nascita o dall'adozione e affidamento del figlio.

Chi può usufruirne

I padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari. È un diritto autonomo e quindi aggiuntivo rispetto a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio. È riconosciuto pure al padre che fruisce del congedo di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (cfr. art. 28 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'indennità giornaliera

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio (e anche facoltativo), a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione (alla quale si applica il trattamento normativo e previdenziale di cui al citato Dlgs n.151/2001).

Per poterne usufruire

Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno quindici giorni prima dei medesimi.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 25, 28, 29 e 30)
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4 comma 24, lett. a)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 comma 354
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1 commi 25, 363-364

(aggiornato al 15.1.2021 / GT)



J.5 Bonus Covid-19 servizi di baby sitting e Centri Estivi

MISURE SCADUTE

Link di riferimento

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT>

Che cosa è

In alternativa alla fruizione del congedo parentale o del bonus Asilo Nido, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per la frequenza di centri estivi. Destinatari Genitori (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti del settore privato;
- lavoratori parasubordinati o professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
- artigiani o commercianti iscritti all'INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali e non all'Inps (previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari);
- lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
 - medici;
 - infermieri;
 - tecnici di laboratorio biomedico;
 - tecnici di radiologia medica;
 - operatori sociosanitari;
 - personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le modalità operative per accedere al bonus servizi di baby sitting e al bonus Centri estivi, sono stabilite dall'INPS (quindi, vanno verificate direttamente sul sito istituzionale www.inps.it).

BONUS BABY SITTING

Fino al 30 giugno 2021, il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di € 100 euro settimanali da utilizzare per l'acquisto di servizi di baby-sitting per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo corrispondente a tutto o in parte:

- alla durata corrispondente in tutto in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio/a;
- alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio/a;



- alla durata della quarantena del figlio/a disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus viene erogato dall'Inps mediante il Libretto di Famiglia (cfr. art. 54-bis DL 24.4.2017, n. 50 (Legge di conversione 21.6.2017, n. 96))

CENTRI ESTIVI

Fino al 30 giugno 2021, il bonus è riconosciuto in alternativa e direttamente al richiedente, nel caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus potrà essere usufruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo previsto per le prestazioni lavorative che non possono essere svolte in modalità agile o per i genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incompatibile con la fruizione del bonus asili nido.

Normativa di riferimento

- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia") <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- D.L. 34/2020, art. 72 (decreto "rilancio") <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- Messaggio INPS n. 2350 frl 5/6/2020: <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202350%20del%2005-06-2020.htm>
- Circolare INPS n. 44/2020 <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm>
- Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 13.3.2021)

Informazioni e Assistenza

- Ministero del lavoro e Politiche Sociali, pagina FAQ <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/>
- INPS
 - Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>.
 - Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.
 - Per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

(aggiornata al 14 marzo 2021 / GT)



J.6 **ASSEGNO COMUNALE DI MATERNITÀ DI BASE E ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI**

Link di riferimento

- Roma Capitale
 - <https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF37959>
- INPS
 - Assegno di Maternità
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50579>
 - Assegno per nuclei familiari con tre figli minori
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50090&lang=IT>

6.1 Assegno di Maternità

Che cosa è

È un contributo economico erogato dall'INPS alle madri che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Può essere richiesto da Madri non lavoratrici, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda o, comunque, entro 6 mesi dalla data del parto o dello Status di Rifugiato Politico / Protezione Sussidiaria, residenti nel territorio di Roma Capitale.

Requisiti

- reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore della Situazione Economica ISEE, rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per il 2020 era di € 17.416,66);
- non percepire indennità di maternità o assegno di maternità erogato dall'INPS o da altre casse previdenziali.

Beneficio economico

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenuti nel 2020 è pari a € 348,12 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.740,60.

Come fare domanda

La domanda si presenta al Comune tramite CAF e/o Patronati convenzionati entro 6 mesi dalla



data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica.

In occasione dell'emergenza Covid-19 le domande potranno essere spedite nelle seguenti modalità:

- via pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
- via fax al numero 06-77207587
- Si dovrà trasmettere il modello scaricabile al seguente link, allegano copia di un documento di identità:
- https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Modello_Domanda_MAT_17.4.2020.pdf

Per informazioni relative allo stato delle domande è possibile scrivere ai seguenti indirizzi email: valeria.silvestri@comune.roma.it e marzia.lucani@comune.roma.it

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il numero 06-67105354 nei giorni martedì e giovedì dalle 10.00 alle 15.00.

Normativa di riferimento

- art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg>
- INPS Circolare n. 31/2020
- <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2025-02-2020.htm>

6.2 Assegno al nucleo familiare per nuclei familiari con tre o più figli minori

Che cosa è

L' Assegno al Nucleo Familiare è un contributo economico concesso dal Comune ed erogato dall'INPS per tredici mensilità ai nuclei familiari in cui sono presenti tre o più figli di minore età.

Destinatari

Può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nel territorio del Comune, con un reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore della Situazione Economica ISEE, per il 2020 fissato in € 8.788,99.

Beneficio economico

L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare per l'anno 2020 è pari a 145,14 euro, per 13 mensilità. Per le domande relative al 2020, il valore ISEE è pari a 8.788,99 euro.

Il beneficio è cumulabile con qualsiasi altro assegno ed indennità, e non costituisce reddito.

Come fare domanda

La domanda si presenta al Comune tramite CAF e Patronati convenzionati, entro il 31 gennaio

dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (ad esempio: l'assegno relativo all'anno 2021 va richiesto entro il 31 gennaio 2022).

In occasione dell'emergenza Covid-19 le domande potranno essere spedite nelle seguenti modalità:

- via pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
- via fax al numero 06-77207587

Si dovrà trasmettere il modello scaricabile al seguente link, allegano copia di un documento di identità: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Modello_Domanda_ANF_17.4.2020.pdf

Normativa di riferimento

- art. 65 e 66 della legge n.448/98
- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefault/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-21&atto.codiceRedazionale=001G0388&atto.tipoProvvedimento=DECRETO
- art.74 del D.Lgs.151/2001
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg>
- INPS, Circolare n. 31/2020
- <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2025-02-2020.htm>

Informazioni e Assistenza

Comune di Roma, Dipartimento per le Politiche Sociali, Ufficio Legge 448/98:
contattare i numeri 0667105299 – 0667105354, nei giorni martedì e giovedì dalle 10.00 alle 15.00.

(aggiornata al 29 gennaio 2021 / GT)



J.7 Piano regionale per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020

MISURA SCADUTA

Di cosa si tratta?

Di un apposito piano con il quale la Regione Lazio prevede i seguenti due tipi di interventi per il periodo tra giugno e settembre 2020:

- • aiutare economicamente 37.000 famiglie in difficoltà sociale ed economica, mediante appositi buoni (voucher) da utilizzare per l'iscrizione dei propri figli ai centri estivi e ad attività ludico ricreative;
- • sostenere forme di progettualità educative sperimentali territoriali per bambini e adolescenti di 6.000 famiglie, rivolte a valorizzare le migliori esperienze educative all'aperto ("outdoor education"), già presenti nel Lazio e promosse da enti del Terzo settore. L'iniziativa, con la fine del lockdown, intende rispondere all'esigenza fortemente sentita nei bambini e negli adolescenti, di riappropriarsi di tempi e di spazi aperti di vita e di socialità a stretto contatto con la natura. Il piano si propone altresì di aiutare concretamente le famiglie che possono trovarsi in difficoltà per organizzarsi nel rientro al lavoro o per cercarne uno nuovo e di contribuire alla ripartenza servizi educativi, sociali e di aggregazione essenziali del nostro welfare.

(aggiornata al 24 gennaio 2021 / GT)



J.8 Bonus vacanze 2020

Di cosa si tratta?

È un contributo (per l'80% è uno sconto; per il 20% una detrazione d'imposta), fino all'importo massimo di € 500,00, che può essere utilizzato per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e *bed & breakfast* esclusivamente in Italia.

Chi può ottenere il bonus vacanze?

I nuclei familiari che hanno un indicatore Isee (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 €. Per il calcolo dell'ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l'ISEE consulta il sito: <https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/home.aspx>

Qual è l'importo del bonus vacanze?

L'importo complessivo dipende dal numero di persone che compongono il nucleo familiare:

- 500 € se è composto da tre o più persone
- 300 € se è composto da due persone
- 150 € se è composto da una persona.

Di questo importo:

- l'80% sarà fruibile sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore;
- Il rimanente 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Quando e dove si può presentare la domanda?

Il Decreto Legge 31.12.2020, n. 183 ("Milleproroghe 2021"), ha ulteriormente prorogato (dopo il Decreto Legge "Ristori" 28 ottobre 2020, n. 137), la possibilità di utilizzare il bonus vacanze fino al 31 dicembre 2021, lasciando invariato il termine per chiederlo (già fissato al 31 dicembre 2020). La domanda si può fare solo in forma digitale, attraverso l'apposita app gratuita **IO** che va scaricata cliccando su <https://io.italia.it>.

Per fare questa operazione è indispensabile avere prima l'identità digitale Spid o la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della presentazione della richiesta dovranno essere inserite le credenziali Spid e indicare successivamente l'Isee.

Se non si possiede ancora l'identità digitale Spid, la si può chiedere utilizzando questo indirizzo: <https://www.spid.gov.it/richiedispid>



Se non hai la Carta d'identità elettronica puoi chiederla utilizzando questo indirizzo: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/?s=CIE+3.0interno.gov.it/?s=CIE+3.0>

Cosa succede dopo?

Dopo avere ottenuto la risposta favorevole alla propria richiesta, inoltrata tramite l'app **IO**, il contributo viene caricato sul proprio profilo con il relativo importo e il QR Code associato che andrà comunicato all'albergatore, il quale, a sua volta, lo inserirà con il corrispettivo dovuto in un'apposita sezione dell'Agenzia delle Entrate e da quel momento verrà calcolato l'importo dello sconto a cui si avrà diritto.

Il *bonus vacanze* è digitale: non sarà, quindi, necessario stampare nulla perché sarà sempre disponibile sul proprio smartphone; sarà sufficiente mostrarlo all'albergatore al momento di pagare il proprio soggiorno direttamente presso la struttura scelta per le vacanze.

Per l'esercente questo importo si tradurrà in un credito d'imposta di pari importo. Lo stesso esercente potrà anche scegliere di cedere, totalmente o parzialmente, il suo credito a soggetti terzi (es. istituti bancari o intermediari finanziari), per provvedere al pagamento di beni e servizi connessi alla propria attività.

Avvertenze

- Il bonus può essere usato in una unica soluzione ed esclusivamente per pagare l'albergo o la struttura recettiva autorizzata, senza passare per piattaforme di prenotazione (es. booking.com);
- prima di partire è necessario verificare se la struttura scelta per la propria vacanza accetta o meno il *bonus vacanze*. Non tutti gli alberghi, i campeggi, i villaggi turistici, gli agriturismi e i *bed & breakfast*, lo accettano;
- le spese sostenute presso una di queste strutture devono essere tutte documentate con fatture o ricevute fiscali, indicanti il codice fiscale di chi usufruisce del *bonus*;
- può essere utilizzato anche da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- può essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e *bed & breakfast*).

Per approfondimenti:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1>

Riferimento normativo:

- DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 176, convertito con Legge 17 luglio 2020, n.77.
- DL "Ristori" 28.10.2020, n. 137, art. 5, comma 6, convertito con Legge 18.12.2020, n. 176,
- DL "Milleproroghe 2021" 31.12.2020, n. 183, art. 7, comma 3 bis, convertito con Legge 26.2.2021, n. 21.

(aggiornata 7 marzo 2021 / GT)



J.9 LAVORO AGILE PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI MINORI DI ANNI 16

Di cosa si tratta

Fino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio/a minore di anni 16, possono svolgere il proprio lavoro in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio/a;
- dell'infezione da covid-19 del figlio/a;
- della quarantena del figlio/a disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Fonti normative

- Art. 2 Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 (G.U. – Serie Generale n. 62 del 13.3.2021).

(aggiornata al 14 marzo 2021 / GT)



J.9 BIS

Bonus per madri sole con figli disabili

Che cosa è

È un contributo mensile di massimo € 500 netti per le madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di un nucleo familiare composto da un solo genitore e hanno a carico figli con una disabilità riconosciuta di non meno del 60%.

Per quanti anni è previsto

Il contributo è previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Il limite di spesa complessivo, per ognuno di questi anni, è fissato in massimo 5 milioni di euro.

Le prossime tappe

Entro il 1° marzo 2021 - cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, legge 31.12.2020, n. 178 - il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà emanare un apposito decreto nel quale verranno indicati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione del medesimo.

Riferimento normativo

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – cfr. Supplemento ordinario n. 46/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 322 (www.gazzettaufficiale.it)

(aggiornata al 15 gennaio 2021 – GT)



J.10

L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI E L'ASSEGNO (versione temporanea dal 1° luglio al 31 dicembre 2021)

Che cosa è

È una somma che verrà pagata alle famiglie con figli, ogni mese, direttamente in denaro oppure come credito d'imposta (sconto sulle tasse future).

È chiamato assegno unico universale perché accorperà ben otto tra detrazioni, incentivi, assegni, sgravi e mini bonus già previsti per le famiglie italiane con figli, i quali resteranno attivi fino al prossimo 30 giugno 2021.

Subito dopo, dal **1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - prima che la misura entri definitivamente** a regime per tutti, dal 2022 - ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno unico temporaneo su base mensile. Dal 1° luglio 2021 la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati che oggi non hanno accesso agli assegni familiari.

Nel 2022, l'assegno unico verrà esteso a tutti gli altri lavoratori; a questi ultimi, nell'immediato, verrà riconosciuto un aumento degli assegni esistenti e già percepiti.

Le misure di sostegno che verranno sostituite

Sono otto: assegni per il nucleo familiare, assegni familiari; detrazioni per figli a carico; detrazioni per famiglie numerose, bonus bebè (che rimarrà per tutto il 2021), bonus mamma, assegno per il terzo figlio, prestiti agevolati garantiti per le famiglie con figli.

Da quando verrà riconosciuto e a quante persone

A partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni di età del figlio/a e, con importo ridotto, può essere riconosciuto fino al compimento dei 21 anni di età dei figli, sempre che questi siano ancora a carico dei genitori e non percepiscano un reddito.

Il limite massimo di età non è previsto se il figlio è disabile.

Si stima che la misura potrà interessare circa 12,5 milioni tra bambini (in nettissima prevalenza) e ragazzi.

L'assegno unico per i figli maggiorenni - dai 18 ai 21 anni di età – potrebbe essere corrisposto direttamente loro nel caso siano iscritti a un corso di formazione scolastica, universitaria, professionale o in un tirocinio.

A quanto ammonta

L'importo preciso per ogni figlio aumenterà al diminuire dell'Isee (indicatore che misura reddito e patrimonio di ogni nucleo familiare). L'assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla **tabella allegata al Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79**, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno unico temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

L'assegno unico va da un minimo di **€ 30** a un massimo di **€ 217,8** per ciascun figlio minore fino a un **ISEE massimo di € 50.000**, considerando una **maggiorazione del 30%** dal terzo figlio in poi. **L'importo viene incrementato di € 50 per ogni minore con disabilità.**

A titolo esemplificativo: con un importo Isee fino a € 7.000 annui, gli importi mensili per ciascun figlio minore, nel caso di nuclei familiari con due figli minori, l'importo sarà di € 167,50; con almeno tre figli minori, l'importo sarà di € 217,80.

Il beneficio è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

Quando si potrà fare domanda

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le modalità che indicherà l'INPS **entro il 30 giugno 2021**.

Per le domande presentate **entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021**.

In caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno

In caso di **variazione del nucleo familiare** in corso di fruizione dell'assegno, sarà necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Come viene pagato l'assegno mensile

L'erogazione dell'assegno avviene mediante **accredito su IBAN** del richiedente ovvero mediante **bonifico domiciliato**, salvo quanto previsto all'**articolo 4, comma 3, del presente decreto** in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di **affido condiviso dei minori**, l'assegno può essere **accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore**.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito.

I requisiti per averne accesso

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano accesso ai "tradizionali" assegni familiari viene riconosciuto un assegno temporaneo mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda - e per tutta la durata del beneficio - i genitori siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

A. Requisiti relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno:

essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o esser suo familiare. Il diritto spetta anche ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, titolare di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età;

deve essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.



B. *Requisiti relativi alla condizione economica*: il richiedente deve essere in possesso di un apposito ISEE (Indicatore sintetico situazione economica equivalente), in corso di validità.

Riferimenti normativi

- La legge di bilancio 2021, legge 31.12.2020, n. 178, art. 1, comma 2.
- La Legge 1° aprile 2021, n. 46 *“Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”*, entrata in vigore il 21 aprile 2021.
- Decreto-Legge 8 giugno 2021, n.79 (G.U. Serie Generale n. 135 dell’8.6.2021)

(aggiornata al 14 giugno 2021 / GT)



J.11

Accoglienza genitori detenuti con bambini in case-famiglia

Che cosa è

Viene istituito presso il Ministero della Giustizia, per gli anni 2021-2023, un apposito fondo di 1,5 milioni di euro, per contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

I prossimi passi

Entro il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, le risorse finanziarie stanziare verranno ripartite tra le regioni, sulla base di criteri e modalità che verranno stabiliti dallo stesso decreto.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 322-323
- Legge 21 aprile 2011, n. 62, Art. 4.

(aggiornata al 19 gennaio 2021 / GT)



J.12

Bonus acquisto abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale

Di cosa si tratta

Per il 2021 e il 2022 viene riconosciuto in via sperimentale un contributo aggiuntivo di massimo di € 100 (entro il limite massimo di spesa di 25 milioni di euro complessivi ad anno), sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, allo scopo di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi.

Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente), inferiore a € 20.000 che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

Il contributo massimo di € 100 è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

I prossimi passi

Entro il 30 gennaio 2021, mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, verranno stabilite le modalità di attuazione del contributo aggiuntivo.

Riferimenti normativi

- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020 (cfr. Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020) "Piano Scuola".
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 612-613

(aggiornata al 19 gennaio 2021 / GT)



J.13 Bonus TV 2021 4.0

Di cosa si tratta

Vengono aumentate di massimo € 100 milioni le risorse destinate a favorire il rinnovo o la sostituzione di televisori non in grado di ricevere i programmi televisivi trasmessi con le nuove tecnologie DVB-T2 e a favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'utilizzo del previsto contributo alle famiglie è possibile non solo per l'acquisto ma anche per lo smaltimento di apparecchiature televisive obsolete. Il rifinanziamento e le modifiche del bonus TV si inseriscono in una serie di interventi per favorire l'utilizzo della tecnologia, tra i quali si inserisce il kit digitalizzazione.

I prossimi passi

Entro il 13 febbraio 2021, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato in accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno definite le modalità operative per l'utilizzo di tali risorse.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1039, lettera c)
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 614-615

(aggiornata al 19 gennaio 2021 / GT)



J.14



J.15

MISURE di CONTRASTO alle POVERTÀ EDUCATIVE

Di cosa si tratta

È la possibilità per i comuni, grazie ad un apposito finanziamento dello Stato, di organizzare iniziative per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Quando è prevista la realizzazione delle iniziative

Gli interventi potranno essere realizzati dai comuni nel periodo che va dal 1 giugno al 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

A quali tipi di attività si fa riferimento

Le attività che possono essere ricomprese, in base alle *“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività; educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”*, previste nell'ordinanza del Ministero della salute e della Famiglia del 21 maggio 2021, comprendono, ad esempio, attività come quelle sportive, culturali, ecc.).

Tra tali attività sono comprese, a titolo esemplificativo, le attività svolte: in centri estivi; in servizi socioeducativi territoriali; in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; presso associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori e gruppi giovanili delle comunità religiose (c.d. attività di comunità).

Sono inoltre ricomprese: attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali; spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche; scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurricolari, con esclusione di attività di formazione professionale; attività presso istituzioni culturali e poli museali; attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile); attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini; attività di nido familiare (cd. tagesmutter); attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).

Le risorse rese disponibili

Per il 2021 sono stati stanziati € 135 milioni, da utilizzare anche per i contributi alle fondazioni bancarie impegnate a sostenere attività non commerciali, come progetti per la promozione di welfare di comunità.

Fonti normative

[Decreto Legge 23 maggio 2021, n. 73, *www.gazzettaufficiale.it*](#)

(aggiornata al 13.6.2021 / GT)